



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



CRIMINALITÀ ECONOMICA: LUCI E OMBRE DEL DELITTO DI

*Con il reato di cui all'art. 648 ter 1 del Codice Penale, il Legislatore punta direttamente a p
Ma, a poco più di un anno dalla sua introduzione, qual è lo stato dell' arte? Analisi ragioni
del relativo reato.*

di **Giuseppe Montanino**

IUS/17 - DIRITTO PENALE

Estratto dal n. 6/2016 - ISSN 2532-9871

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

SOMMARIO : 1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica. - 2. Il fenomeno dell'incriminazione della fattispecie. L'introduzione del nuovo reato (648 ter 1 c.p.). - 3. delittuosa. - 3.1. L'elemento psicologico e le condotte punibili. - 3.2. Il bene giuridico tutelato dai soggetti attivi. - 3.5. Le circostanze. - 3.5. L'ultimo comma. - 4. Conclusioni.

1. Il fenomeno riciclaggio e la criminalità economica. Il riciclaggio, o meglio il “**Money laundering**” riguarda principalmente un tipo di criminalità: la **criminalità economica**².

Per **money laundering** si fa riferimento a particolari operazioni realizzate su capitali di provenienza illecita facendoli apparire legittimi e rendere, quanto meno, difficoltoso rintracciare il delinquente e l'autore. Lo **scopo** ultimo di queste operazioni, che si lega al tipo di criminalità, è **creare proventi di attività illecite**.

La **criminalità**, di cui si discute, è quella che ha maggiori possibilità economiche, non tecnologica e i processi di globalizzazione, ossia modificare velocemente le sue forme di diritto, che divengono presto inefficaci, e perpetrare così nei suoi intenti criminosi (cd. Verità). È un problema che riguarda l'ordinamento giuridico in senso ampio, quale la minore velocità dei fenomeni sociali: è chiaro che la criminalità, non dovendo rispettare procedure e contenuti giuridici, può modificarsi con maggiore velocità e facilità. La soluzione, a mio avviso, è un investimento nell'educazione culturale che permetta di distruggere e prevenire la cultura che rincorre sempre più la utopistica ed 'economica' soluzione di riuscire a tipizzare e punire tutti

Il compimento di determinati tipi di delitti, caratterizzati tutti dalla comune potenzialità di creare una organizzazione criminale, ha uno **scopo unico**, il **profitto**: ciò rende questo tipo di delitto difficile da spiegare perché si tratta di un **fenomeno unitario**, bisogna fare delle premesse: a) la criminalità è un “brand” nella forza di intimidazione (MOCCIA), necessaria per la sua sopravvivenza; b) i delinquenti sono delittuosi per incrementare il proprio capitale, per poi investirlo in attività, lecite o illecite, attraverso la organizzazione ed espandersi; c) la forza di intimidazione è maggiormente avvertita, da chi è più pericolosa per la sopravvivenza di chi se ne avvale, nella perpetrazione dei reati generici (ad es. l'usura e l'estorsione); d) è meno pericoloso, economicamente più efficiente, fuorché il **profitto**, apparentemente lecite. Questo ultimo passaggio (d)), ci fa comprendere che insieme alla stessa **criminalità organizzata** (ora prevalentemente **economica**), diventando così una sorta di connivenza tacita con la società, giacché quest'ultima, traendo vantaggio dal fatto che non avverte più la forza della minaccia, che anzi diventa uno strumento sussidiario per la criminalità, **investendo** i proventi del proprio agire delittuoso (sempre più truffe informatiche, corruzione, appalti pubblici pilotati, ecc..., insomma attività che non necessitano di creare **occupazione**, grazie alla quale distribuisce ricchezza. Questa perversa operazione, pre

disoccupazione, diventa pericolosissima per vari motivi : I) mentre la politica (tralasciando non riesce a far ripartire l'occupazione, le attività imprenditoriali finanziate dalla criminalità lavoro, con non molta difficoltà; II) la conseguente sfiducia nella politica-legalità e fiducia criminalità, non avendo più bisogno della forza di intimidazione, siccome riesce a realizzarne trae vantaggio, viene percepita in modo alterato e priva della accezione negativa che la scarsa riproverevolezza sociale e difficile identificazione del fenomeno criminale; V) la disonestamente, della cultura della illegalità. Si aggiunga, da un punto di vista economico corrispondente alla espansione dell'economia illecita, nonché la loro commistione³.

In definitiva, le ripartizioni dottrinarie, nonché normative, del fenomeno **money launde placement**; 2. layering; 3. integration) seguita dal nostro legislatore (Artt. 648, 648 bis e 649) per la sua efficienza punitiva, proprio perché non tengono conto del reale scopo criminoso, che è la **criminalità (economica)** che lo realizza:

investire la ricchezza, derivante da un agire delittuoso pregresso, in attività economiche di provenienza illecita.

Forse tipizzare e punire solo questo tipo di condotta, che è poi quella maggiormente pericolosa, potrebbe realizzare una migliore tutela, sia sotto il profilo repressivo, che garantista.

2. Il fenomeno autoriciclaggio. Le spinte verso l'incriminazione della fattispecie.

L'introduzione del nuovo reato (648 ter 1 c.p.).

L'**autoriciclaggio** qualifica la condotta di chi, avendo precedentemente compiuto delitti, adopera per ostacolare la identificazione della provenienza del suo capitale. Insomma l'autore estraneo per pulire la propria ricchezza sporca, ma la lava in proprio, da solo. Questo è stato considerato dal legislatore non meritevole di una dedicata fattispecie incriminatrice. Tanto che si inizia con "Fuori dei casi di concorso nel reato" (cd. Beneficio di autoriciclaggio); inoltre, i reati di cui all'art. 648 Ricettazione e 648 ter Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita⁴. Le ragioni politiche sono varie, tra cui: la volontà del legislatore di voler configurare un reato autonomo e quindi in questo modo non violare il principio ne bis in idem sostanziale⁵; la considerazione che i reati di autoriciclaggio sarebbero stati pochi e non gravi, giacché si tratterebbe di una condotta troppo attinente alla criminalità organizzata(!).

Il sistema, così delineato negli anni '90, ha iniziato a risentire ben presto delle spinte di riforma interne⁶.

Sul versante internazionale, sia la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999 (ra

alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, s con L. 328/1993), sia la Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (prevedono anche l'incriminazione dell'autoriciclaggio, nonostante vi sia una clausola che punire colui che abbia commesso anche il reato presupposto, quindi sostanzialmer autoriciclaggio e limitarsi al riciclaggio.

In senso comparatico, i Sistemi di common law, generalmente, non prevedono una clausola nostri Artt. 648 ss. c.p. Anche per gli ordinamenti di civil law si riscontra, in generale, la p dalla legge o in via interpretativa dalla giurisprudenza, ad eccezione però di Austria e Germ:

Sul versante interno, la consapevolezza che la criminalità organizzata si muove non in mod le lacune-opportunità create, inevitabilmente, dall'ordinamento giuridico, spesso viene sil Legislatore per l'autoriciclaggio. D'altro canto la Magistratura, accortasi della lacuna⁷, l'introduzione, fino a giungere in via interpretativa, con la famosa “Sentenza Iavarazzo” (25191), ad affermare che <. Insomma, la Suprema Corte ha cercato di dipanare i dub autoriciclaggio, dando il via libera al Parlamento per la sua introduzione, avutasi il **4 dice Legge n. 1868**.

L'introduzione del nuovo reato trova, alla luce delle argomentazioni già esposte, più di una mi preme sottolineare quanto sia pericoloso, per l'ordine economico, ma non solo, lasci illeciti, i proventi del proprio agire criminoso, e quindi permetterne l'impiego in ulteriori a tra l'altro, una evidente perturbazione della concorrenza tra i competitors e una c dell'economia lecita. Ma soprattutto, non punire l'autoriciclatore, rende il suo progetto cr realizzazione, infatti, non dovendo rivolgersi ad un terzo, egli può lavare in proprio e così c impunità, tra cui: a) un vantaggio economico, perché riciclare in proprio e non rivolgersi ad sociale, perché chi delinque ha la possibilità di migliorare la propria reputazione, infatti, il delittuoso, è in grado di creare opportunità lavorative e distribuire benessere, insomma di propria personalità criminale (una sorta di “autoriciclaggio reputazionale”).

3. Una esegesi della nuova fattispecie delittuosa N.B. solo i casi contrassegnati in grass **autoriciclaggio**.

L'**art. 648 ter 1 Autoriciclaggio** risente della preoccupazione del Legislatore dovuta dal p dal conseguente canone del post factum non punibile. Infatti, Egli, si è industriato al fine di “concretamente” un bene giuridico preciso e rilevante, tale da non poter essere assorbit condotta è stata individuata nelle “attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o s proveniente da delitti commessi dallo stesso autore, posta in essere con modalità tali da 1 della provenienza illegittima dei finanziamenti. In questo modo, il target della norma risul cioè quella che investe i propri profitti per rafforzare la sua organizzazione e la propria fo tenere distinte le due condotte (prius: delitti non colposi che generano ricchezza illecita.

illeciti) sia sul piano della materialità, che della offensività. Insomma, la nuova fattispecie sostanziale, perché la norma vuole evitare che l'attività mafiosa, già di per se offensiva, sfoci in ulteriori beni giuridici. Ciò emerge da alcuni tratti salienti della novella, che mi preme sot

l'obiettivo è quello di bloccare i capitali illeciti, in mano di chi li ha generati; non configura "alla mera utilizzazione o al godimento personale", perché questa condotta, non offende rilevante e non essendo materialmente considerevole, perpetra l'offesa del reato presuppone **Tizio ruba un autoveicolo, modifica targa e telaio, e lo utilizza solamente per circolare solo per furto (art. 624 c.p.)**, infatti, la sua condotta successiva, non inquina l'economia materialmente considerevole; la modalità "concretamente" idonea ad "ostacolare" "attività delittuose", dei capitali utilizzati, è da riscontrare nelle attività a cui questi ultimi sono indirizzati "finanziarie, imprenditoriali o speculative", insomma nella condotta di **reimpiego**; (se considerato l'autoriciclaggio puro meritevole di una autonoma fattispecie incriminatrice, pregresso, tant'è che il cd. "beneficio di autoriciclaggio"⁹ non è stato cassato nell'art. 6 dell'**autoreimpiego**, punito con la "reclusione da due a otto anni" e con la "multa da euro 500 a 1000" del Legislatore "meno grave" del riciclaggio ("punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 25000") e dell'impiego (...) ("punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 500 a 1000" perché si è voluto, giustamente, tenere distinta la condotta di chi ricicla i proventi del proprio reato di chi ricicla "professionalmente" capitali illeciti non propri (→ 648 bis) e da chi invece ricicla "professionalmente" capitali illeciti propri (→ 648 ter); (segue) inoltre, il **648 ter 1** fungerà anche da rinforzo deterrenza, giacché chi **autoreimpiega** risponderà, in concorso, anche dei delitti prececati **tramite dichiarazioni IVA in cui registra operazioni inesistenti, per un totale di oltre 10 milioni di capitale così ottenuto in attività industriali**: in questa ipotesi, Tizio risponderà di Dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.L.74/2000) e di **autoriciclaggio condotte punibili**. L'art 648 ter 1 è punibile a titolo di **dolo generico**¹⁰.

La disposizione elenca più fattispecie, infatti si tratta di un **reato doloso a forma vincolata** che deve essere realizzata da chi, coscientemente (è scontata la consapevolezza di riciclare i propri capitali) compie una delle tre azioni tipizzate:

"attività economiche, imprenditoriali o speculative" in cui "**impiega**", ovvero **investe/finanzia**

#caso 3) Sempronio investe in titoli azionari il frutto della propria attività di usufrutto di beni finanziarie;

(2) "attività economiche, imprenditoriali o speculative" in cui "**sostituisce**" i proventi illeciti con l'**attività**;

#caso 4) Caio baratta beni di produzione, per iniziare un'attività industriale, con beni illeciti

(3) “attività economiche, imprenditoriali o speculative” in cui “**trasferisce**” proventi **spostamento materiale di capitali in attività economiche all'estero**¹² :

#caso 5) Caino, noto imprenditore italiano, decide di chiudere la propria attività i evadeva le tasse, e di iniziare, col suo capitale sporco, un'attività di ristorazione a cittadinanza dell'isola.

Emerge che, in realtà, la nomenclatura più corretta sarebbe stata **Autoreimpiego**, poiché nell'ultima fase del fenomeno money laundering (cd. Integration), ciò sembrerebbe, sistemologia. Infatti, elemento essenziale per la configurabilità del 648 ter 1 è la re finanziarie, imprenditoriali o speculative” in cui si “impiega, sostituisce o trasferisce” “ben da una propria attività delittuosa pregressa, con modalità tali da “ostacolare concretamente provenienza delittuosa”. Insomma, ciò che si deve sottolineare è che, siccome una delle **imprenditoriali o speculative**” è la condicio sine qua non per la configurabilità del nuovo **ostativa** all'identificazione della provenienza delittuosa dei finanziamenti, deve caratterizz valutata rigorosamente, caso per caso, in base al tipo di attività e a chi lo svolge, se l'**att “concretamente**” idonea a camuffare la provenienza illecita dei suoi finanziamenti. Qu volta, che non sarà il mero “impiego”, la mera “sostituzione” o il mero “trasferimento”, a d (“ostacolare concretamente...”), ma l'**attività economica** nel suo complesso, a partire dal s dell'**art. 648 ter 1**, definendo ulteriormente, ma in negativo, la condotta punibile, esclude altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”¹³.

In riferimento ai **tipi di attività economica** che potrebbero rientrare nel range della fat Pronuncia della Suprema Corte¹⁴, che, seppur emessa in merito all'art 648 ter c.p., le desu civ., facendovi rientrare non solo l'**attività produttiva in senso stretto**, ma anche l'**attivi beni nel mercato del consumo**, nonché “**ogni altra attività che potrebbe rientrare nelle**”

Infine, nella disposizione in esame, non si differenzia l'attività economica iniziata con capitali leciti e che successivamente abbia subito una intrusione di capitali illeciti. Quindi indifferente per la sussumibilità del caso concreto alla fattispecie astratta, essendo sufficienti **finanziamenti**, avvenuti in qualsiasi momento della vita dell'**attività economica**. Alcu sorgere proprio in merito all'individuazione dei confini cronologici dell'attività d'impresa, sc

3.2 Il bene giuridico tutelato. Come per il delitto di riciclaggio¹⁷, anche per il nuovo problematico individuare il **bene giuridico**¹⁸ che intende tutelare. Infatti, più di una te sostegno:

Amministrazione della giustizia:

potrebbe essere se la condotta principale non fosse stata individuata nell'attività economica (“condicio sine qua non”), ma siccome quest'ultima deve realizzarsi “concretamente”, e decettiva (“in modo da ostacolare...”), che non caratterizza solo la modalità con cui si sostiene la ricchezza illecita) l'attività. Insomma, il verificarsi del mero impiego, sostituzione o trasformazione decettive, senza una attività economica, configurerebbe un delitto di (auto)riciclaggio punibile se l'autore è lo stesso, o è complice, del delitto previo da cui la ricchezza illecita proviene.

Patrimonio:

trova sostegno nella sistemologia del codice penale, giacché il nuovo articolo risulta inestricabile dai delitti contro il patrimonio”. Il bene giuridico patrimonio, potrebbe avere anche una giuridicità intesa nella sua accezione dinamica, cioè di tutela degli investimenti, ovviamente quella che sarebbe tutela della concorrenza, e quindi dell'**economia**.

“**Plurioffensività**”: è la tesi sostenuta dallo scrivente. Infatti, è possibile individuare un bene giuridico finale, che vengono offesi da chi **autoreimpiega**.

#caso 6) Mevio, pubblico ufficiale, sfruttando la propria funzione, ottiene denaro sottratto e lo investe, tramite operazioni finanziarie, in titoli di società quotate in borsa.

Premettendo, ancora una volta, che è l'attività economica nel suo complesso, compresi i mezzi, a dover sussistere concretamente per la configurabilità del nuovo reato e che questo sarà il bene giuridico intermedio è l'**economia** (in senso ampio). Solo successivamente si verificano i presupposti dell'attività economica, nel suo complesso, a partire dal suo finanziamento, siano state tali condizioni che danno luogo al bene giuridico finale. Nel #caso 6), Mevio realizza il delitto solo quando ha già realizzato l'offesa al bene giuridico **economia**, e solo successivamente si verificano le operazioni finanziarie che egli si è industriato a compiere, fossero idonee a camuffare la provenienza illecita del denaro.

In sintesi, l'**autoriciclaggio** tutela più beni giuridici, ma in primis l'**economia**, il mercato, e in

Le argomentazioni, appena esposte per individuare il primo bene giuridico (**economia**) incriminatrice, conducono a qualificare quest'ultima come **reato di danno**. In questa ipotesi, la violazione del principio ne bis in idem sostanziale. Inoltre, se è vero che la soglia di punibilità è alta, alla esigenza di bloccare il fenomeno quanto prima, sarebbe più semplice configurare un delitto di

#caso 7) Filano, capoclan dell'associazione di stampo mafioso X, acquista, con i propri beni e mezzi per iniziare una imminente attività industriale.

Il caso è volutamente provocatorio, infatti si potrebbe obiettare che, l'acquisto con ricchezza già contaminata l'**economia**. Però, la condotta essenziale per la configurabilità del reato r "atti idonei, diretti in modo non equivoco" (art. 56 c.p.), potrebbero non essere s economicamente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi" (

3.3 L'oggetto materiale. L'**oggetto materiale** è individuato dalla collaudata formula "den anche nelle disposizioni limitrofe al **648 ter 1**.

"**Denaro**" e "**beni**" non destano particolari difficoltà interpretative.

Per le "**altre utilità**" sarà necessario valutarne, caso per caso, la concreta idoneità a s economica a cui sono indirizzate.

#caso 8) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del pellame da riutilizzare nella sua :

#caso 9) Calpurnio, titolare di una conceria, ruba del rame.

La ricchezza illecita reinvestita, deve **provenire** da un delitto non colposo. La disposizi luogo) dovrebbe essere intesa in senso dinamico, ma un consolidato orientamento giurispru c.p.), continua a considerarla anche in senso statico (es. mancato depauperamento di capita far rientrare nei delitti presupposto, anche i reati tributari²². Tale orientamento, probabil nuovo reato.

3.4. I soggetti attivi L'art. 648 ter 1 configura un **reato proprio**²³, infatti è possibile con **presupposto**, o per il **concorrente del delitto presupposto**²⁴. Cioè è necessaria una **quali** trarsi solo dall'accertamento del delitto presupposto. Ma, questo accertamento, non è nece: Infatti, l'ultimo comma, della disposizione in esame, rinviando all'ultimo comma dell'art. 6 quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Probabilmente, la giurisprudenza e orientamento giurisprudenziale formatosi per il 648 bis, che richiede, semplicemente, una " delle utilità"²⁵. Rispettando, in questo modo, l'intenzione del legislatore di voler configura lettera della disposizione normativa, da cui emerge un vincolo di interdipendenza funziona colposi" che generano ricchezza illecita) ed il riciclaggio ("sostituisce o trasferisce...in moc loro provenienza delittuosa"), giacché senza la produzione di ricchezza sporca, non ci sa interdipendenza funzionale è ancora più evidente nell'autoriciclaggio, dove, chi ricicla, è delitti che hanno generato la ricchezza illecita da riciclare. Insomma, il nuovo reato è ch configurabilità richiederà, probabilmente, la dimostrazione del delitto presupposto, con un grave della semplice prova logica.

In definitiva, il delitto presupposto integra la fattispecie astratta di cui all'art. 648 ter 1, che La tesi risulta avvalorata dal secondo comma, che non detta una circostanza attenuante, strutturalmente già perfetto, ma configura una ulteriore fattispecie incriminatrice. Infatti, chi che “provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione i commette un “**autoriciclaggio meno grave**”, punito con la “reclusione da uno a quattro a 12500”.

3.5 Le circostanze. Il **comma quinto**, dell'articolo 648 ter 1 c.p., dispone una **circostanz** commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale pena è da rinvenire nella maggiore offensività che può derivare dall'utilizzo di parti indispensabili per investire e “camuffare” i proventi illeciti. Desta perplessità, il fatto che il dell'aggravio di pena.

#caso 10) Mario Rossi, funzionario della banca W, preposto alla valutazione del me dalla sua banca, grazie ad una sua fraudolenta valutazione, e si fa pagare Successivamente, investe i proventi illeciti in titoli di stato.

Il **comma sesto**, configura una **circostanza attenuante a carattere premiale**:

“La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle alt

3.6. L'ultimo comma. L'**ultimo comma** del 648 ter 1, come per il 648 bis e 648 ter, richi del 648 c.p., che prevede la configurabilità, di tali reati, prescindendo dalle condizioni di i riguardanti il delitto presupposto²⁷. Lo scopo è quello di rendere autonoma questa fattisp come già detto, il delitto presupposto integra, funzionalmente, la fattispecie **autoricicla dipendente**.

La tesi verrebbe giustificata anche da due ragioni pratico-giuridiche.

In primis, tutto il **fatto incriminato** (delitto presupposto + **autoriciclaggio**) deve verificars della L.186/2014 che lo ha introdotto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giu

In secundis, se si considera l'**autoriciclaggio** un reato autonomo, sarebbe config (autoriciclaggio di ricchezza proveniente, a sua volta, da autoriciclaggio precedente), poten l'autore dei reati è sempre lo stesso, egli avrà sempre la consapevolezza di stare reimpieg Insomma, non sarà possibile giustificare un autoriciclaggio indiretto come per il ri evidenziabile la traccia (cd. “paper trail”) di origine della ricchezza illecita” (CASTALL riciclaggio a riciclaggio e da riciclatore in riciclatore.

4. Conclusioni. Le conclusioni, sulla nuova fattispecie incriminatrice, non possono che essere una prima interpretazione che sconta dell'assenza dell'applicazione giurisprudenziale, e l'efficacia della norma, non solo punitiva ma anche deterrente³⁰.

Premesso che il sistema repressivo delineato dal nostro codice per i fenomeni di riciclaggi soprattutto la difficile scomposizione dello stesso. La nuova norma, paragonata alle altre (il peggio, perché riesce ad individuare una condotta criminosa e il tipo di criminalità che il le norma, paragonata soprattutto al 648 bis, non è scritta male, certo è perfettibile³¹, ma d'altr avendo una gestazione lenta.

Il nuovo reato è stato introdotto con una legge di carattere tributario. Infatti, la L.186/ procedura per il rientro dei capitali di italiani tenuti all'estero (cd. voluntary disclosure) sanzioni, escludendo, per chi se ne avvallesse, eventuali sanzioni penali. Insomma, il rimpinguare le casse pubbliche, premia chi si avvale della voluntary disclosure, dall'altro 'n tecnica legislativa, purtroppo abusata, che desta più di un dubbio, che tradisce la portata dell giustificazione, se non ad opportunità di carattere fiscale³². Si potrebbe apprezzare la “bont indagando le ragioni delle numerose adesioni alla procedura di voluntary disclosure³², se q o di altri fattori.

Ciò che desta 'minori' dubbi, è la continua storpiatura della sistematica del Codice Rocce nuova numerazione (ter 1). Ma, soprattutto, è bene denunciare, nonostante voci molto continuino a farlo, la inadeguatezza del Nostro rispetto alle esigenze odierne. Infatti, il nos era un ottimo codice per le esigenze del legislatore fascista. Ma oggi, in un società dove i v ha una percezione diversa, il vecchio impianto codicistico, soprattutto la parte general legislazione dell'emergenza.

In definitiva, ritornando alla fattispecie in esame, sembra che il legislatore abbia scri perfettibile, perché individua abbastanza chiaramente la condotta che intende punire, deli comma) sia in senso negativo (4 comma). In questo modo il legislatore spera di avere un tar un'applicazione più efficiente. Infatti, e concludo, l'**autoriciclaggio** non avrà applicazi bagatellari, che invece, purtroppo, intasano l'applicazione del delitto di riciclaggio.

#caso 11) Tizio ruba un motoveicolo, tarocca la targa e il telaio e lo utilizza per il sempl c.p.).

#caso 12) Tizio ruba un motoveicolo (→ art. 624 c.p.), fa modificare il telaio dal carrozzi utilizza per il mero godimento personale.

#caso 13) Tizio ruba un motoveicolo (→ art. 624 c.p.) e lo vende al carrozziere Caio che ne ha il mero godimento personale (→ art. 648 c.p.).

#caso 14) Tizio ruba un motoveicolo (→ art. 624 c.p.) e lo vende a Caio, titolare di un'attività, che modifica gli elementi identificativi e li smonta per rivenderli, nel suo esercizio, come se fosse un nuovo bene (art. 648 + art. 648 ter 1 c.p.).

1 Illuminante disamina del fenomeno in CASTALDO-NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nel riciclaggio*, Cedam, Padova, 2010, pagg. 1 ss.

2v. SAVONA, *Economia e criminalità*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-e-criminalita_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociale-e-delle-scienze-sociali\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/economia-e-criminalita_(Enciclopedia-delle-scienze-sociale-e-delle-scienze-sociali)).

3 Sulle conseguenze sociali ed economiche, cfr. CASTALDO-NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nel riciclaggio*, Cedam, Padova, 2010, pagg. 32 ss.; BRIZZI-CAPECCHI-RINAUDO-VALENTI, *Reimmissione dei beni illeciti*, <http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti>, 18/2/2015.

4 Sulle cd. “fattispecie sorelle” (ricettazione, riciclaggio e reimpiego) si veda, ex multis, I. P. PULITANO, *Parte speciale. Volume II, tomo II. I delitti contro il patrimonio*, quinta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 209 ss.; CASTALDO-NADDEO, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Cedam, Padova, 2010, pagg. 32 ss.

5 Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, sesta edizione, Zanichelli, 2009, pagg. 109 ss.

6 In merito alle sollecitazioni provenienti dal panorama internazionale e alle diverse soluzioni proposte, nonché ai diversi tentativi interni di introduzione della fattispecie, v. BRIZZI-CAPECCHI-VALENTI, *Fattispecie di reato di autoriciclaggio e fenomeni di reimmissione dei beni illeciti*, <http://www.altalex.com/documents/news/2015/02/17/autoriciclaggio-e-fenomeni-di-reimmissione-dei-beni-illeciti>, 18/2/2015; MUCCIARELLI, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, *Dir. Trimestrale* 1/2015, pagg. 109 ss.; MAINIERI-PACINI, *I lavori per l'introduzione del reato di autoriciclaggio*, http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000071239/I_lavori_per_l_introduzione_del_reato_di_autoriciclaggio; TROYER-CAVALLINI, *La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di self-laundering*, *Dir. Trimestrale* 2/2015, pagg. 109 ss.

7v. Cass. Pen., Sez. II, 23/1/2013, n. 9226; GALLUCCIO, *Le Sezioni Unite sui rapporti di associazione di tipo mafioso*, *Dir. Trimestrale* 1/2013, pagg. 109 ss.

8 Per una sintesi, a caldo, degli effetti provocati dall'approvazione della legge, v. GATTA, (unitamente ad una procedura di collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'e punibilità per i reati tributari e di riciclaggio), articolo, *DirittoPenaleContemporaneo* l'autoriciclaggio entra a far parte del codice penale, articolo, Guida al Diritto, Il Sole 24 Ore,

9 v. BRICCHETTI, Reato di autoriciclaggio, per il passato la certezza dell'impunità,, articolo Ore, 12/01/2015; CAVALLINI-TROYER, La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio di di ricorrenti, astratti furori del legislatore, saggio, *Diritto Penale Contemporaneo*, Rivis CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

10 Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, sesta edizione, Zanichelli, 2 penale odierno e concreto. Il reato nel suo volto europeo e internazionale, Cedam, Padova, 2

11 Cfr. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, sesta edizione, Zanichelli, 200

12 In tal senso, v. Cassaz. n. 75 del 2007.

13 Sul punto, si segnala la critica in senso negativo di SGUBBI, Il nuovo delitto di “auto “effetti perversi” dell'azione legislativa, saggio, *DirittoPenaleContemporaneo.it*, gennaio 20

14 Cassaz. Pen., 4/2/2014, n. 5546.

15 Per le definizioni di imprenditore (art. 2082 c.c.), imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e c.c.), si veda, tra la manualistica di diritto commerciale, BUONOCORE (ideato da), *Manua* edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 7 ss.; CAMPOBASSO, *Manuale di diritto comme* 2015, pagg. 10 ss.

16 Secondo la dottrina commercialistica maggioritaria, si acquista la qualità di impre l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività economica, in base al principio di effettività. difficile individuare quando, anche un singolo atto, possa rientrare nell'attività economica: infatti tra quegli atti potrebbe integrarsi una delle condotte ex Art. 648 ter 1 c.p. (“impie economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”). Sull'inizio e la fine dell'impresa, v. di diritto commerciale, undicesima edizione, G. Giappichelli, 2013, pagg. 55 ss.; C commerciale, sesta edizione, Utet giuridica, 2015, pagg. 43 ss.

17 v. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al rici

- 18 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, sesta edizione, Zanichelli, 2009.
- 19 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 202 ss.
- 20 Sul delitto tentato, v. BARTONE, Il diritto penale odierno e concreto. Il reato nel suo v. pagg 99 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 459 ss.
- 21 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al r
- 22 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta
GAMBOGI, Autoriciclaggio e reati fiscali: un rapporto tutt'alt
http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000073766/Autoriciclaggio_e_reati_fiscali_un_rap
21/5/2015.
- 23 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg.159 ss.
- 24 In tal senso anche, CASETTA, Il nuovo delitto di autoriciclaggio: aspetti
<http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/09/autoriciclaggio>, 24/9/2015.
- 25 **Cass. Pen. n. 36940/2008.**
- 26 v. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., pagg. 417 ss.
- 27 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al r
- 28 In senso contrario la prima sentenza, in materia di riciclaggio, della Corte di Cassazione (27 gennaio 2016, n. 2691), che ha dichiarato non invocabile “il principio di irretroattività de relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presup antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 186/2014, ma quando comunque lo stesso 1 legge, mentre l’elemento materiale del reato di cui all’art. 648 ter 1 risulta posto in successivamente all’introduzione della predetta normativa”.
- 29 Cfr. CASTALDO-NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al r
- 30 v. GULLO, Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell'anno del diritto Treccani 20
21/12/2015; CASTALDO, Sull'autoriciclaggio incertezze destinate
<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-02/sull-autoriciclaggio-incertezze->

2/5/2016.

31 v. CAVALLINI-TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio all'ombra del “vicino ingombrante”, saggio, Diritto Penale Contemporaneo, Rivista Trimeste

32 v. OLIVA, Autoriciclaggio e reati fiscali: una dis: <http://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/autoriciclaggio-e-reati-fiscali-una-diss>
INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary di punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante, articolo, DirittoPenaleContempor

32 v. Per la Voluntary Disclosure presentate più di 129.000 istanze, gettito di olti http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0176.html.
